



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 132 Del 29-06-2015

Oggetto: Progetto di modifica dei vigenti strumenti urbanistici intitolato <Suddivisione in sub-comparti. Comparto "B" - Stazione ferroviaria P.P.E. "IL CENTRO DELLA CITTÀ">. Adozione ai sensi dell'art. 1-bis della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987e ss.mm.ii.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **12:40**, nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Signor **MARCO MUZZUPAPPA** in qualità di **VICE SINDACO** assistito dal **VICE SEGRETARIO GENERALE, Dott. GIAN LUCA PASSERINI**

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| DELLA PENNA ELEONORA | SINDACO | A |
| MUZZUPAPPA MARCO | VICE SINDACO | P |
| CERA TESEO G.P. | ASSESSORE | P |
| MAZZOLI MARCO | ASSESSORE | P |
| MARTELLI DANILO | ASSESSORE | A |
| AGNANI VIVIANA | ASSESSORE | P |

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 09.03.76 è stato approvato il P.R.G. di Cisterna di Latina, il quale ha individuato le zone di intervento da assoggettare a strumenti urbanistici attuativi;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.10.2006, pubblicata sul S.O. n. 5 al BURL n. 34 del 09.12.2006, questo Comune ha proceduto alla presa d'atto dell'avvenuta approvazione del P.P.E. "Il centro della città", interessante le zone di intervento C1, C2, C3 e C7 di cui al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge Regionale 02.07.87, n.36;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 07.10.2009, pubblicata sul B.U.R.L. n. 44 del 28.11.2009, è stata approvata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della Legge Regionale 02.07.87 n. 36 e ss.mm.ii., la "Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. Il Centro della Città", che costituisce il primo adeguamento normativo del piano vigente, predisposto sostanzialmente allo scopo di introdurre misure finalizzate a favorire l'attuazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico originario;
- con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 08.06.2012, pubblicata sul B.U.R.L. n. 64 del 15.11.2012, l'Amministrazione ha approvato, ai sensi dell'art. 1-bis della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii., il progetto di variante normativa denominato <Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. "Il centro della città". Modifica della disciplina per il reperimento delle aree da destinare a parcheggi privati e spazi d'uso pubblico>;
- con nota prot. n. 51924 del 14.12.2010 e successive integrazioni, assunte agli atti ai prott. n. 38084 del 19.09.2011 e n. 13043 del 20.03.2013, i signori Germanò Giovanni, Germanò Assunta, Nasi Valentina, Nasi Maria e Nasi Gina, proprietari di alcune aree localizzate all'interno del P.P.E. "Il centro della città", hanno presentato una proposta di intervento urbanistico denominata <Proposta di progetto integrato a carattere residenziale relativo all'ambito a pianificazione definita denominato area "B" STAZIONE FERROVIARIA. Richiesta di suddivisione del comparto in parti autonome e attuazione frazionata degli interventi>
- l'area interessata dall'intervento risulta inclusa tra quelle individuate dall'art. 12 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, intitolato "Aree S.T.U. a pianificazione definita", il quale si riferisce ad *"aree inedificate, parzialmente inedificate o attualmente occupate da attività da riconvertire che per la loro localizzazione e per le funzioni da insediarvi rivestono un'importanza strategica per l'assetto urbano della città"*, tanto da poter essere attuate tramite progetti integrati di intervento di cui agli articoli 10 e 11 delle norme stesse o con la costituzione di una Società di Trasformazione Urbana;
- la procedura di approvazione del Progetto Integrato è individuata dall'art. 23 delle NTA, che stabilisce altresì i requisiti e la documentazione minima da produrre per la definizione dei progetti;
- la proposta originaria consiste nella definizione di una ipotesi di progetto integrato relativo al comparto B, interessante gli ambiti urbani limitrofi alla stazione Ferroviaria, nonché nella suddivisione dello stesso in 3 sub-comparti autonomi, di cui soltanto uno di esclusiva proprietà degli istanti, ai fini dell'attuazione frazionata degli interventi;

Considerato che:

- a causa della anzidetta articolazione della proposta progettuale, la medesima è risultata non accoglibile sia in riferimento alla non omogenea distribuzione della potenzialità edificatoria totale tra i tre sub-comparti che in riferimento alle indicazioni planivolumetriche di dettaglio attribuite alle singole sottozone, nonché sostanzialmente improcedibile per le implicazioni sottese alla assenza di titolarità di tutte le aree interessate dalle modificazioni urbanistiche;

- a fronte di tali elementi ostativi, con missiva assunta agli atti al prot. n. 51924 del 06.02.2014 i proponenti hanno presentato ulteriore documentazione “integrativa e sostitutiva relativa alla richiesta di suddivisione in sub-comparti dell’ambito denominato area B – Stazione ferroviaria - PPE “Il Centro della città”, producendo a corredo dell’istanza un elaborato grafico descrittivo – sostitutivo quindi dei precedenti - recante la richiesta di suddivisione dell’ambito urbano in soli due sub-comparti;

Vista la relazione del tecnico istruttore e responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, da cui si desumono gli elementi di positiva valutazione a seguito sintetizzati:

- Suddivisione in comparti. La suddivisione in comparti autonomi è in linea con i contenuti della delibera di Giunta Comunale n. 227 del 20.12.2012, avente per oggetto “Progetti urbani per riqualificazione di alcune aree centrali della città e di taluni ambiti periferici del territorio: indirizzi per l’adeguamento del P.P.E. “Il Centro della Città” e iniziative per l’attuazione degli interventi nei nuclei spontanei. - Elementi di programmazione triennale in materia urbanistica.” in quanto mette tra le priorità le aree oggetto di intervento: *“punto D: revisione delle previsioni edificatorie sugli ambiti per progetti integrati originariamente attribuiti alla Società di Trasformazione Urbana con la denominazione “Aree STU a pianificazione definita”, di cui al citato P.P.E. Il Centro della Città, attesa la condizione di inoperatività della società a suo tempo costituita dall’Ente ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il tutto con particolare riferimento alla zona adiacente alla stazione ferroviaria, che rappresenta la porta di ingresso della città per la mobilità metropolitana su ferro, operando sull’estensione dei comparti ovvero attraverso la suddivisione delle aree in sub-ambiti funzionalmente autonomi...”*.
- Istanza. La documentazione presentata consiste in una unica tavola in cui è riportato uno stralcio fotogrammetrico con l’individuazione dell’area interessata dal progetto integrato “stazione ferroviaria”, uno stralcio di PPE “il centro della Città”, uno stralcio di planimetria catastale con l’individuazione del perimetro del progetto integrato e dei sub-comparti 1 e 2, una tabella con l’individuazione dei dati catastali e della proprietà del solo comparto 1.
- Titolarità. L’istanza è stata sottoscritta da tutti i proprietari delle aree del comparto 1.
- Conformazione del comparto 1. Il comparto 1 presenta una configurazione autonoma sotto il profilo funzionale, è un’area interclusa all’interno di un isolato urbano dal perimetro definito, abbastanza grande, mq 3.609,00, da accogliere sia delle strutture private che delle attrezzature di uso pubblico.

Considerato che la succitata proposta progettuale presentata con prot. n. 51924 del 06.02.2014, così perfezionata e limitata nei contenuti rispetto alle ipotesi pregresse, risulta quindi riconducibile alle procedure di modifica degli strumenti urbanistici di cui all’art. 1-bis, comma 1, nonché comma 2 lettera p), della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii., trattandosi sostanzialmente di richiesta di suddivisione dell’ambito di intervento unitario in “sub-comparti”, ovvero in parti autonome ad ogni effetto, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici prescritti dal piano particolareggiato vigente;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 20.12.2012, precedentemente richiamata, l’organo di governo dell’Ente ha espresso la volontà di porre in essere tutte le iniziative utili a favorire la razionale applicazione delle norme di semplificazione in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi - recentemente introdotte dal legislatore – con particolare riferimento all’art. 1-bis della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii. e alla relativa disciplina operativa, impartendo tra l’altro in quella sede la direttiva agli uffici di avviare i procedimenti di adeguamento minimale dei piani necessari ad assicurare la continuità del processo di sviluppo urbano ed il buon andamento dell’attività amministrativa riferita alle istanze in materia edilizia, anche a fronte della individuazione degli organi comunali preposti all’autorizzazione delle singole tipologie di intervento urbanistico;

Considerata la necessità di perseverare nell'attività continua di adeguamento degli strumenti urbanistici, modulando le scelte di pianificazione urbanistica sulla base della attuale sostenibilità ambientale e finanziaria degli interventi di trasformazione, anche in relazione al condiviso principio dell'individuazione di *aree omogenee* in termini di funzionalità ed autonomia di utilizzo rilevabili dalla struttura urbana e proprietaria esistente;

Vista la nota prot. n. 12315 del 19.03.2014, ad oggetto "Attuazione programmazione del Servizio Urbanistica: trasmissione proposte di deliberazione per esame Giunta Comunale";

Richiamate le recenti iniziative comunali finalizzate alla riqualificazione del tessuto connettivo della città, con particolare riferimento alla sistemazione della viabilità pubblica carrabile, pedonale e ciclabile limitrofa alla Stazione Ferroviaria;

Ritenuto opportuno, al riguardo, di coordinare le opere pubbliche realizzate nel quadro del POR FESR Lazio 2007/2013 (Lavori di "Adeguamento della viabilità all'uso ciclopedonale - 2° stralcio", Int. n. 5 del PLUS, Lavori di riqualificazione Corso della Repubblica – Centro Urbano) con ulteriori interventi finalizzati a garantire la continuità dei percorsi attrezzati, realizzati fino alla estremità meridionale di Via Mascherpa, fino all'intersezione con Corso della Repubblica, attraverso la sistemazione del tratto di Via XXV Aprile antistante Piazza S. D'Acquisto e la realizzazione di un passaggio pubblico pavimentato dotato di elementi di arredo qualificanti localizzato nell'area di proprietà dei proponenti;

Considerato che, a seguito di confronto con l'amministrazione comunale, i soggetti proponenti hanno presentato un'ulteriore modulazione integrativa della proposta progettuale, assunta agli atti al prot. n. 2962 del 22.01.2015, contenente una maggiore estensione del sub-comparto 1 ottenuta con l'inserimento di ulteriori superfici a destinazione pubblica da assoggettare all'intervento di riqualificazione urbana a carico degli operatori, composta dalla seguente documentazione:

- "TAVOLA 1", comprensiva di inquadramento urbanistico, stralcio P.P.E, aerofotogrammetria, planimetria e dati catastali;
- "TAVOLA 2", Individuazione sub-comparto 1, comprensiva di planimetria su base catastale e planivolumetrico;

Richiamati i parametri urbanistici generali vigenti e variati correlati alla proposta progettuale, sintetizzati nelle tabelle a seguito riportate:

| | Parametri PPE dati piano originario: Relazione Illustrativa e N.T.A. N.B.: i dati di superficie sono riportati nelle tabelle allegate alla Relazione Illustrativa, pertanto si intendono meramente indicativi | Dati ragguagliati alla consistenza catastale e, per quanto attiene alla viabilità non particellata, a quella rilevata graficamente dagli elaborati grafici del piano particolareggiato vigente | | |
|---|--|---|----------------------------|-----------------|
| | | Totale Ambito | Sub- comparto 1 | Sub-comparto 2 |
| Superficie complessiva [A.tot.] (mq) | 20.000 (Relazione Illustrativa) | 21.750 | 4.694,00 | 17.056,00 |
| Indice di fabbricazione territoriale [It] (mc/mq) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Indice aggiuntivo terr., solo non res. (mc/mq) | 0,4 (20% It] | 0,4 (20% It] | 0,4 (20% It] | 0,4 (20% It] |
| Vol. max. res. (mc) | 40.000 | 43.500 | 9.388,00 | 34.112,00 |
| Vol. max. non res. (mc) | 8.000 | 8.700 | 1.877,60 | 6.822,40 |
| Vol. max. tot. | 48.000 | 52.200 | 11.265,60 | 40.934,40 |

| | Parametri di superficie Sub-Comparto 1 | (mq) |
|-----|---|-----------------------------------|
| (1) | Area privata oggetto di cessione e urbanizzazione | 1.864,00 [51,6% di (3)] |
| (2) | Area privata di sedime dei fabbricati | 1.745,00 |
| (3) | Area privata totale | 3.609,00 [(1)+(2)] |
| (4) | Area pubblica oggetto di urbanizzazione | 1.085,00 |
| (5) | Area totale a destinazione pubblica | 2.949,00 [(1)+(4) = 62,8% di (6)] |
| (6) | Area totale di intervento sub-comparto 1 | 4.694,00 [(1)+(2)+(4)] |

Preso atto che la proposta di modifica degli strumenti vigenti non comporta variazione della potenzialità edificatoria prescritta, la quale è stabilita in applicazione dell'art. 12, punto 4, delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti, per cui <<L'attuazione degli interventi edilizi all'interno dei comparti è subordinata alla presentazione del progetto integrato di cui all'art. 23 ed al rispetto dei seguenti parametri:

(...)

Comparto B

Indice di fabbricabilità territoriale ET: 2,00 mc/mq

Destinazione del piano terra: residenze, attività commerciali, servizi privati ed accessori complementari alla residenza.

Alla volumetria calcolata in base all'indice di fabbricabilità territoriale soprariportato che è di esclusiva pertinenza delle residenze e che corrisponde mediamente a 80 mc/ab vuoto per pieno è possibile sommare una volumetria aggiuntiva destinata esclusivamente alle attività non residenziali ma strettamente connesse alla residenza da localizzarsi ai piani terreni o al primo piano degli edifici nella misura massima del 20% della volumetria calcolata in base all'indice di fabbricabilità territoriale soprariportato>>.

Considerato che la proposta progettuale risulta quindi riconducibile alle procedure di modifica degli strumenti urbanistici di cui all'art. 1-bis, comma 1, nonché comma 2 della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii., con riferimento alla seguente prevalente tipologia di intervento:

p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, ivi inclusi quelli ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi abusivi, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici

con impliciti riferimenti, in via subordinata e meramente accessoria, alla seguente tipologia di intervento, comunque contemplata dalla citata normativa regionale:

g) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle competenze ed attribuzioni della Giunta Comunale già individuate dall'art. 48 del succitato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì le competenze della Giunta Comunale individuate per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 5, comma 13, lettera b), della Legge 12.07.2011, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70", pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12.07.2011, per cui "i piani attuativi, come

denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”;

Richiamate inoltre le specifiche attribuzioni della Giunta Comunale individuate dall’art. 1-bis, comma 1, della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e successive modifiche, nella stesura novellata introdotta dall’art 4 della sopravvenuta Legge Regionale n. 10 del 10.11.2014, intitolata *“Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio”*, pubblicata sul B.U.R.L. n. 90 del 11.11.2014, per cui *“(…) La giunta comunale (…) autorizza l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l’utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari ed autorizza la stipula della convenzione”*;

Fatte salve le competenze di legge in capo al Consiglio Comunale e agli altri organi, uffici ed enti competenti, per quanto riguarda le implicazioni afferenti al patrimonio dell’Ente in relazione all’uso delle aree di proprietà comunali nonché alla ripartizione dei diritti edificatori correlati all’area d’intervento, da precisare nella definizione del progetto integrato previsto dall’art. 23 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del piano particolareggiato;

Vista la nota prot. n. 12315 del 19.03.2014, ad oggetto *“Attuazione programmazione del Servizio Urbanistica: trasmissione proposte di deliberazione per esame Giunta Comunale”*;

Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 22.12.1999, n. 38 e ss.mm.ii. *“Norme sul governo del territorio”*;

Vista la Legge Regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 26.06.97, n. 22 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;

Richiamato l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, per cui *“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”*;

Preso atto dei necessari pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, parte integrante del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, ad unanimità di voti resi,

DELIBERA

- 1) di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare, ai sensi dell’art. 1-bis della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii., il progetto di modifica dei vigenti strumenti urbanistici intitolato <Suddivisione in Sub-comparti. Comparto “B” – Stazione Ferroviaria P.P.E. “Il Centro della Città”>,

composto dai seguenti elaborati grafici, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- "TAVOLA 1", comprensiva di inquadramento urbanistico, stralcio P.P.E, aerofotogrammetria, planimetria e dati catastali;
 - "TAVOLA 2", Individuazione sub-comparto 1, comprensiva di planimetria su base catastale e planivolumetrico;
- 3) di dare atto che la suddivisione del comparto "B" in sub-comparti, di cui al precedente punto 2, non comporta alterazione degli standard urbanistici prescritti e che pertanto alle aree interessate continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni e i parametri stabiliti dal piano particolareggiato vigente, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.10.2006, pubblicata sul S.O. n. 5 al BURL n. 34 del 09.12.2006 e successive modificazioni, ultime quelle approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 08.06.2012, pubblicata sul B.U.R.L. n. 64 del 15.11.2012;
- 4) di stabilire, quale previsione normativa introdotta quale parte integrante e sostanziale del progetto adottato, che la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria all'interno del sub-comparto 1 è a totale carico degli operatori privati, anche nel caso in cui il valore economico delle stesse superi gli importi assoggettabili a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta afferente agli oneri di urbanizzazione, in applicazione dell'art. 16, comma 2, del d.P.R. 06.606.2001, n. 380 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- 5) di dare mandato al Servizio Urbanistica affinché provveda a porre in essere le procedure di pubblicazione della presente adozione ai sensi di legge;
- 6) di dare atto che la operatività urbanistica della suddivisione del comparto "B" in sub-comparti rimane subordinata alla successiva approvazione da parte della Giunta Comunale, previa formalizzazione delle controdeduzioni alle eventuali opposizioni-osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione;
- 7) di dare atto che:
- in applicazione delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, l'attuazione degli interventi edilizi all'interno di ciascuno dei sub-comparti è subordinata alla approvazione del progetto integrato di cui all'art. 23;
 - per quanto riguarda tutte le implicazioni afferenti al patrimonio dell'Ente correlate all'inserimento delle aree pubbliche nel Sub-comparto 1 nonché all'eventuale modulazione delle attribuzioni in termini di diritti edificatori, permuta, compensazioni o quant'altro non previsto dalle norme del piano vigente, la definizione del succitato progetto integrato si intende subordinata all'approvazione dei contenuti negoziali ivi contenuti da parte del Consiglio Comunale, in riferimento alle competenze ad esso attribuite ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- 8) di dare atto che tutte le spese relative al presente procedimento sono a carico dei soggetti privati proponenti, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 27.05.2005.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **Favorevole** (Art.49 – comma 1 – TUEL – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Data 20-03-2015

IL DIRIGENTE SETTORE 3 AREA TECNICA 1
F.TO DOTT. LUCIANO BONGIORNO

In ordine alle regolarità contabile si esprime parere **Favorevole** (Art.49 – comma 1 – TUEL – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Data 29-06-2015

DIR.RESPONSABILE FINANZIARIO
F.TO DOTT. QUIRINO VOLPE

Letto e sottoscritto

IL VICE SINDACO
F.TO MARCO MUZZUPAPPA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. GIAN LUCA PASSERINI

Copia conforme all'originale

Cisterna di Latina, _____

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL. D. Lgs. n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal **03-07-2015** al _____ n. di pubblicazione **1798**.
- E' stata comunicata con lettera prot. n.**28132** del **03-07-2015** ai capigruppo consiliari ai sensi Art.125 TUEL. D. Lgs n.267/2000.
- E' divenuta esecutiva il _____
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000);
- perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Cisterna di Latina, _____